


REPUBBLICA ITALIANA



REPUBBLICA DI SAN MARINO

INTESA TECNICA TRA
IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL
MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL DIPARTIMENTO AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA PER LO SCAMBIO DI
INFORMAZIONI FINALIZZATO AI TRASFERIMENTI DI ARMI,
MUNIZIONI E MATERIALI ESPLODENTI

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino, di seguito denominati "Parti"

CONSAPEVOLI della rilevanza connessa al controllo e alla tracciabilità delle movimentazioni delle armi, delle relative munizioni e dei materiali esplosivi;

RICONOSCENDO, pertanto, la necessità di sviluppare uno scambio di informazioni finalizzato alla movimentazione di tali materiali;

TENUTO CONTO della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata il 31 marzo 1939 tra i due Paesi, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 6 giugno 1939, n. 1320;

VISTO lo scambio di Lettere sul trasporto armi per uso sportivo del 23 luglio 1992;

VISTA la Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 28 febbraio 2002, n. 245 relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino e del protocollo a detto accordo in seguito all'allargamento che ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 1995;

DE

CONSIDERATO che con decreto legge recante modifiche e integrazioni alla legge 13 marzo 1991, n. 40, "acquisto armi da fuoco", la Repubblica di San Marino ha adeguato la propria normativa di settore alle più recenti disposizioni comunitarie;

RITENUTO, pertanto, di dover armonizzare tra le Parti i procedimenti istruttori in materia di movimentazione di armi, munizioni e materiali esplosivi, nell'ottica della tutela della sicurezza pubblica interna e internazionale e dello snellimento dell'attività amministrativa;

IN CONFORMITA' con le rispettive legislazioni nazionali in materia e gli obblighi internazionali vigenti;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1 (Scambio di informazioni)

Le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con gli accordi internazionali vincolanti tra i due Paesi, provvedono allo scambio reciproco delle informazioni finalizzate al trasferimento di armi, munizioni e materiali esplosivi mediante le rispettive Autorità, per la parte italiana il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per la parte sammarinese il Comando della Gendarmeria.

Articolo 2 (Modalità di scambio delle informazioni)

Ai fini dell'attuazione dell'art. 1 della presente Intesa tecnica, nel caso in cui un cittadino italiano o un residente o domiciliato nella Repubblica Italiana, munito di idoneo titolo abilitativo, intenda acquistare armi, munizioni e materiali esplosivi in territorio della Repubblica di San Marino, potrà ottenere il relativo nulla osta a seguito degli accertamenti di rito che la competente Gendarmeria avrà cura di svolgere anche presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza italiana competente per territorio.

Per i medesimi fini, nel caso in cui un cittadino sammarinese o un residente nella Repubblica di San Marino, munito di idoneo titolo abilitativo, intenda acquistare armi, munizioni e materiali esplosivi in territorio della

Repubblica italiana deve presentare istanza di nulla osta all'acquisto all'Autorità di Pubblica Sicurezza italiana competente per territorio, che lo rilascerà dopo aver avuto cura di svolgere gli accertamenti di rito anche presso il Comando della Gendarmeria di quello Stato.

Al fine di rendere più rapido lo scambio e l'utilizzo delle informazioni, le Autorità procedenti possono comunicare tra loro avvalendosi della modalità telematica, previo utilizzo degli indirizzi di posta elettronica anche certificata.

L'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Comando della Gendarmeria della Repubblica di San Marino si scambieranno gli elenchi dei rispettivi Uffici competenti con i relativi indirizzi e concorderanno, altresì, reciprocamente, ogni altra possibile soluzione utile a fornire attuazione alla presente Intesa tecnica.

Articolo 3

(Materiale oggetto dello scambio di informazioni)

Le informazioni che dovranno essere scambiate in base alla presente Intesa riguardano il seguente materiale:

- a le armi da fuoco sia corte che lunghe, ad eccezione di quelle prodotte prima del 1890 (armi antiche);
- b le munizioni e le polveri da sparo;
- c gli artifici pirotecnici di IV e V categoria e di quelli muniti del marchio "CE del tipo".

Articolo 4

(Entrata in vigore)

La presente Intesa ha durata quinquennale a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere tacitamente rinnovata.

Fatta a Roma, il 4 agosto 2011, in due originali.

PER IL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL
DIPARTIMENTO AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI SAN
MARINO

David J. J. J. J.